



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI ALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 56/2021 dell'1/12/2021.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Le presenti norme regolamentari disciplinano le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratti individuali di lavoro autonomo ad esperti esterni di particolare e comprovata competenza e specializzazione, funzionali alle attività dell'Istituto degli Innocenti – Azienda di Servizi alla persona, ex L.R. 43/2004, in applicazione dell'art. 7, comma 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio.

Art. 2 – Verifica impossibilità di utilizzo delle risorse umane interne disponibili tramite ricognizione interna

L'avvio di una procedura per l'attribuzione di un incarico di collaborazione ad esperto esterno con contratto di lavoro autonomo, è subordinato, ai sensi e per gli effetti dell'art 7 co. 6 lett b) d.lgs. 165/2001, alla verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili all'interno dell'Ente.

Qualora in un determinato settore dell'Ente sia accertata la mancanza di personale di professionalità adeguata a svolgere una determinata attività, il Direttore o il Responsabile di servizio di riferimento rende nota tale specifica esigenza a tutti i dipendenti per il tramite degli altri Direttori e Responsabili di Servizio con apposita comunicazione nella quale sono evidenziati:

- l'ambito di attività, il programma o il progetto in cui l'attività si inserisce;
- l'attività in oggetto;
- i requisiti di formazione, professionalità ed esperienza necessari per lo svolgimento dell'attività;
- la durata prevista per lo svolgimento dell'attività;
- le eventuali specifiche modalità di realizzazione dell'attività;
- il responsabile del procedimento, individuato di norma in un dipendente del Servizio o dell'Area interessata.
- Il termine entro il quale dare riscontro.

Art. 3 – Procedura comparativa per il conferimento di incarichi

1. Richiesta attivazione procedura

Il Direttore, per sua iniziativa o su proposta di un Responsabile di Servizio della propria area di responsabilità, ogniqualvolta, ricorrendo i presupposti di cui art. 7, comma 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e previo esperimento della ricognizione interna di cui al precedente articolo, rileva la necessità di attivare una collaborazione esterna all'Istituto per un incarico di lavoro autonomo individuale finalizzato alla realizzazione di attività, programmi o progetti specifici, trasmette specifica richiesta al Direttore Generale, nella quale sono evidenziati:

- l'avvenuto espletamento con esito negativo della ricognizione interna di cui all'art.1
- l'ambito di attività, il programma o il progetto in cui l'attività si inserisce,
- le modalità di selezione: titoli e colloqui, solo titoli, solo colloquio
- l'oggetto della collaborazione;
- i requisiti di formazione, professionalità ed esperienza necessari per lo svolgimento dell'attività;
- la durata della collaborazione;
- l'eventuale luogo prevalente dello svolgimento dell'attività;
- il compenso;
- le eventuali specifiche modalità di realizzazione dell'incarico;
- il responsabile del procedimento.

2. Riscontro del Direttore Generale

Il Direttore Generale provvederà a dare riscontro alla richiesta di cui al comma precedente mediante presa d'atto favorevole, indicazioni integrative in merito alla stessa, ovvero motivando il diniego.

3. Avviso

a) Il Direttore di Area (o lo stesso Direttore Generale nel caso di procedure afferenti alla sua area di competenza) provvede alla predisposizione di uno schema di Avviso pubblico e alla sua approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per un tempo congruo a garantirne idonea diffusione e conoscibilità.

b) L'avviso deve contenere i seguenti elementi:

- contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- termine e modalità per la presentazione delle domande;
- titoli e requisiti richiesti, sia di ordine generale che specifico;
- modalità selettive previste (titoli, colloquio o titoli e colloquio);
- indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
- data dell'eventuale colloquio;
- compenso complessivo spettante al collaboratore;
- durata della collaborazione;
- l'eventuale luogo prevalente per lo svolgimento dell'attività;
- il responsabile del procedimento;
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

c) I requisiti prescritti devono essere posseduti dagli aspiranti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

d) Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze e prima dell'eventuale colloquio, è data informazione delle eventuali esclusioni, per carenza dei

requisiti prescritti, mediante apposita comunicazione a cura del Responsabile del Procedimento pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alla procedura in corso.

e) La valutazione dei titoli e/o del colloquio è effettuata dalla Commissione di cui al successivo art. 4, secondo i criteri stabiliti nell'Avviso.

Tali criteri devono comunque garantire la valorizzazione di:

- esperienze lavorative pregresse;
- istruzione e formazione culturale e professionale;
- specifiche competenze nelle materie oggetto dell'avviso di selezione.

f) In caso di valutazione per titoli e colloquio, la ripartizione del punteggio massimo attribuibile (pari a 100) fra titoli e colloquio deve essere determinata all'interno dell'avviso e non può comunque prevedere l'attribuzione di un punteggio superiore a 70 ad una delle due componenti di valutazione.

4. Pubblicazione degli esiti della selezione

Gli esiti finali della procedura di valutazione comparativa dei candidati sono pubblicati sul sito web dell'Istituto.

Art. 4 Commissione di valutazione

Per la valutazione comparativa dei candidati è istituita, con apposita Disposizione del Direttore dell'Area proponente (o del Direttore Generale nel caso di procedure afferenti alla relativa sfera di competenza) l'attivazione della procedura, la Commissione di valutazione costituita dal Direttore medesimo o suo delegato e da almeno due figure esperte individuate tra i dipendenti dell'Ente o all'esterno.

La Commissione è presieduta dal componente con qualifica e – in subordine - anzianità di servizio nella qualifica più elevati.

La Commissione si riunisce in prima seduta per convocazione del Direttore proponente ed è validamente insediata quando composta da tutti i propri membri. Può essere eventualmente riconvocata in successive sedute dal suo Presidente.

Art. 5 Incarichi esclusi da procedura di selezione comparativa

Ferma restando la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esterni all'Amministrazione, è fatta salva la facoltà dei dirigenti, o di chi sia da loro delegato a funzioni gestionali comprensive di poteri di spesa, di conferire – con provvedimento motivato – ad esperti esterni, incarichi di collaborazione in via diretta, senza il previo esperimento di procedure di valutazione comparativa, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) incarichi a relatori, docenze o consulenze in occasione di seminari, convegni, workshop, di interventi formativi che si svolgano nell'arco di una sola giornata. In tale caso l'incarico potrà essere conferito direttamente a soggetti di riconosciuta competenza e autorevolezza (docenti universitari, esperti di chiara fama);
- b) incarichi a componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14



del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione;

c) incarichi per lo svolgimento di prestazioni caratterizzate da unicità sotto il profilo soggettivo;

h) per rimborsi delle spese sostenute laddove non sia previsto un compenso;

d) in caso di procedura comparativa andata deserta;

e) in caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

